



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTICELLO

ORDINANZA N°07/2003

Il Tenente di Vascello (CP) Pietro CAROSIA, Capo del Circondario Marittimo di Porticello:

VISTA: la propria Ordinanza n°20/1996 datata 12.12.1996 relativa alle operazioni di bunkeraggio nei porti del Circondario;

VISTA: la propria Ordinanza n°14/1994 datata 12.12.1996 relativa all'ambito portuale ed alla destinazione delle banchine del porto di Porticello;

VISTA: la propria Ordinanza n°11/2000 datata 10.08.2000 relativa all'ambito portuale ed alla destinazione delle banchine del porto di San Nicola l'Arena;

RITENUTO NECESSARIO :

- a) accrescere la sicurezza dei suddetti porti ed approdi ai fini della prevenzione degli incendi durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose in dipendenza delle predette operazioni;
- b) meglio prevenire il verificarsi di inquinamenti derivanti da operazioni di bunkeraggio, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di inquinamenti delle acque derivanti da sversamenti di idrocarburi;
- c) adeguare, quindi, la disciplina delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Porticello, mediante l'emanazione di un provvedimento organico che postuli dettagliate norme ed adempimenti, verso tutti i soggetti destinatari, intese a perseguire l'obiettivo ultimo di tutela dei molteplici interessi sopra meglio indicati;

VISTO: il Decreto del Ministro degli Interni in data 31.07.1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali", e successive modificazioni;

VISTA: la Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 di cui alle leggi 662/80 e 438/82, ed in particolare l'Annesso I° della Convenzione medesima che tratta l'inquinamento marino da idrocarburi;

VISTO: l'articolo 5 della Convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mediterraneo, ratificata con Legge n°30 del 25.01.1979, avente per titolo "inquinamento dovuto alle operazioni di scarico effettuate da navi";

VISTA: la legge 979 del 31.12.1982 "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTE: le disposizioni applicative dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente, in materia di inquinamento marino;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 65, 68, 81 e 1174, 1175 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 48, 49, 50, 59, 60, 83, 85 e 87 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

P R E M E S S O

- Che il Circondario Marittimo di Porticello non dispone di oleodotti con terminali in banchina per il rifornimento alle navi;
- Che nel Circondario medesimo non esiste un servizio di bettolina per il rifornimento di combustibile alle navi;
- Che il bunkeraggio alle navi attualmente può essere effettuato solo a mezzo di autobotti o, per unità minori, mediante i distributori fissi installati nei porti di Porticello, San Niola l'Arena e nell'approdo di Sant'Elia.

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvata e resa esecutiva la seguente **"DISCIPLINA DEL BUNKERAGGIO NEI PORTI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO"**.

ARTICOLO 2

l'Ordinanza n°20/96 del 12.12.1996 viene abrogata e con essa tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme di cui alla presente disciplina.

ARTICOLO 3

la presente Ordinanza deve essere portata a conoscenza dell'utenza, mediante la sua esposizione entro l'area occupata dall'impianto di rifornimento fisso, nonché in quella di rifornimento a mezzo autobotte, a cura dei rispettivi gestori.

ARTICOLO 4

i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione e, per casi di inquinamento marino da idrocarburi, dalle pertinenti leggi applicabili, in relazione alla fattispecie ricorrente. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

CAPO I

DISCIPLINA DEL BUNKERAGGIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO

ARTICOLO 5

ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si intende per **"BUNKERAGGIO"** ogni operazione di rifornimento di "combustibili liquidi ed olii lubrificanti" asserviti agli organi di propulsione delle unità navali in genere che si trovino in porto.

ARTICOLO 6

Il bunkeraggio può essere effettuato:

- a) nel porto di Porticello:

- via terra, a mezzo autocisterna, solo in casi eccezionali, per unità navali all'ormeggio, solo nel molo di sopraflutto, verso testata, nella zona appositamente indicata sul piano di calpestio della banchina e, precisamente, negli ultimi 50 metri del molo;
- via terra, a mezzo del distributore fisso automatico insistente sulla banchina "Trizzanò", nel tratto indicato sul relativo piano di calpestio, solo per unità navali all'ormeggio;;
- b) nell'approdo di Sant'Elia:
 - via terra, a mezzo del distributore fisso automatico insistente presso il cantiere navale "DI MARCO", lungo il pennello sottostante la colonnina, solo per unità navali all'ormeggio;
- c) nel porto di San Nicola l'Arena:
 - via terra, a mezzo del distributore fisso automatico insistente sul molo di ponente (nella zona in concessione al club nautico di San Nicola), in prossimità della colonnina, solo per le unità navali all'ormeggio.

I predetti siti risultano meglio evidenziati nei rispettivi stralci planimetrici allegati e facenti parte della presente Ordinanza.

CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

ARTICOLO 7

I rifornimenti via terra a mezzo di autocisterna e simili, limitatamente ai prodotti di categoria "C" di cui al Titolo 2 - art. 1 del R.D.M. 31.07.1994 pubblicato nella G.U. n°228 del 28.09.1934 (oli combustibili e marine diesel) sono consentiti, solo in casi eccezionali, e comunque per quantitativi non eccedenti le 30 tonnellate per ogni singola operazione, esclusivamente nell'apposito tratto del molo di sopraflutto del porto di Porticello, agli stessi destinati, ed a condizione che i veicoli cisterna non siano caricati con un grado di riempimento inferiore all'80%.

Le predette operazioni di bunkeraggio potranno essere effettuate esclusivamente sotto la sorveglianza della squadra in servizio di Vigilanza Antincendio Portuale composta da personale dei VV.FF. o della Ditta già esercente il Servizio Integrativo Antincendio nel Porto di Palermo.

ARTICOLO 8

Il Comandante della nave che intende effettuare il bunkeraggio deve ottenere l'autorizzazione (annesso III), avanzando domanda in bollo a questa Autorità Marittima almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, secondo il modello (annesso I) allegato alla presente Ordinanza ove è acclusa, anche, apposita dichiarazione che deve essere firmata dal personale della ditta rifornitrice (annesso II).

Per agevolare le operazioni di rifornimento, la domanda può essere presentata, prima dell'arrivo della nave, dalla ditta fornitrice, dalla Agenzia Marittima o dalla Cooperativa di pesca, ma deve essere controfirmata dal Comandante dell'unità, prima dell'inizio del rifornimento.

Con congruo anticipo l'istanza dovrà pure richiedere l'invio della Squadra di Vigilanza Antincendio dei VV.FF. o Ditta autorizzata, contattandone direttamente il Comando Provinciale o la Direzione della Società.

Gli oneri derivanti dall'impiego della Squadra Antincendio saranno a completo esclusivo carico dell'armatore della nave che viene rifornita. In nessun caso sarà consentita l'effettuazione di operazioni di bunkeraggio in assenza della Squadra di Vigilanza di cui sopra.

ARTICOLO 9

Le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate solo in ore diurne (dall'alba al tramonto), con l'osservanza delle seguenti prescrizioni a cura dei rispettivi preposti alle operazioni di bunkeraggio:

- a) la nave deve avere a bordo persone d'equipaggio in numero sufficiente a garantire un efficiente servizio di vigilanza e prevenzione antincendi, nonché l'esecuzione di manovre d'urgenza;
- b) il servizio antincendio deve essere in perfetta efficienza e pronto all'impiego; a tal uopo dovrà essere presente a bordo della nave personale particolarmente addestrato all'uso degli impianti e mezzi antincendio;
- c) non può esser effettuata alcuna operazione di imbarco e sbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, di carico attrezzature, materiali e qualsiasi attività in genere che possa nuocere al sicuro e regolare svolgimento del bunkeraggio;
- d) per tutta la durata del rifornimento, ad eccezione degli operatori e dell'equipaggio, attorno alla nave e all'autobotte, per un raggio di almeno 20 metri, non devono essere ormeggiati, nè possono transitare natanti di qualunque genere, persone, autoveicoli. La banchina, a tal fine, dovrà essere opportunamente recintata;
- e) a bordo e nella zona, per un raggio di 200 metri, non deve essere seguita alcuna operazione con l'uso di fiamme libere, ossidriche e di qualsiasi altra natura;
- f) tutti i fuochi di bordo con fumaio o scarichi sprovvisti di rete parascintille, ivi compresi quelli della cucina (con relativa intercettazione del gas), debbono essere spenti prima di dare inizio al rifornimento e rimanervi per tutta la durata dello stesso;
- g) in caso di temporali con scariche elettriche atmosferiche, il bunkeraggio non deve essere intrapreso, e se già in atto deve essere immediatamente sospeso, con allontanamento dell'autobotte in località isolata, ed opportunamente vigilata a cura del conducente;
- h) l'autobotte e l'eventuale rimorchio devono entrare in porto una per volta, e solo quando l'unità sia pronta a ricevere il carburante;
- i) le autobotti (motrice e rimorchio) nella fase di rifornimento devono sostare a non meno di 10 metri dalla nave, devono essere in senso parallelo alla banchina e con l'anteriore in posizione di uscita dal porto;
- j) le autobotti (motrice e rimorchio) devono essere rispondenti ai requisiti costruttivi di sicurezza stabiliti dalla legge ed in particolare dall'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile e da quelle contenute del R.D.M. del 31.07.1934 e D.M. 08.08.1980 e rispettive successive modificazioni.

A tal fine esse devono detenere documentazione di circolazione stradale, certificato di collaudo e di verifica in corso di validità, debbono essere munite di rete parascintille alla tubazione di scarico del motore, e quando il rifornimento debba effettuarsi con l'impiego della pompa dell'autobotte, questa sia del tipo antideflagrante;

- m) l'autobotte, prima di connetter le manichette a bordo dell'unità da rifornire, deve collegarsi a terra mediante treccia di rame, al fine di scaricare l'energia elettrostatica e di evitare scintille all'atto della connessione stessa. Successivamente, deve essere assicurato un collegamento elettrico che garantisca l'equipotenzialità tra l'autocisterna e la nave, in modo da evitare scariche elettrostatiche; detto collegamento, mantenuto per l'intera durata delle operazioni, deve essere eseguito in conformità alle norme del R.D.M. del 31.07.1934.
- n) le tubazioni e le maniche impiegate nell'operazione di bunkeraggio devono avere caratteristiche tali da evitare eventuali gomiti, rotture e conseguenti perdite di liquido. Devono essere sempre in perfetta efficienza e non presentare abrasioni e danneggiamenti vari; al riscontro di anomalie devono prontamente essere sostituite e, se previsto dalle pertinenti norme, essere accompagnate da certificazioni di provenienza e collaudo, nonché verifica periodica;

- o) le operazioni relative all'apertura delle valvole, al collegamento delle manichette ed all'avviamento della pompa dell'autobotte devono essere eseguite dal personale specializzato ed all'uopo destinato;
- p) per tutta la durata delle operazioni devono essere predisposti i seguenti mezzi antincendio:
 - a terra, nei pressi dell'autobotte, ad opera della Squadra di Vigilanza Antincendio, e fermo restando la disponibilità delle relative dotazioni della stessa autobotte rifornitrice;
 - per navi fino a 100 metri di lunghezza due uomini ed una motopompa od autopompa;
 - per navi superiori a 100 metri di lunghezza tre uomini e due motopompe od una autopompa;
 le motopompe o autopompe impiegate devono essere in grado di erogare un'agente estinguente compatibile con incendi da idrocarburi e di sicura efficacia per l'uso all'aperto;
- a bordo, in prossimità della presa d'imbarco del carburante, a cura della nave:
 - 1) due estintori a schiuma da nove litri ciascuno;
 - 2) una manichetta con boccalino, collegata al sistema antincendio della nave, il quale deve essere pronto all'avvio;
- q) è severamente vietato al personale addetto all'autobotte, al personale di bordo ed a chicchessia di fumare per tutta la durata delle operazioni di rifornimento, nel raggio di 50 metri dalla zona delle operazioni. A tal uopo, in prossimità dell'autobotte, devono essere sposti una o più cartelli con la scritta appariscente "VIETATO FUMARE";
- r) le operazioni di rifornimento devono avvenire senza spandimento del liquido trasferito. Nel caso che vi siano perdite in banchina, in mare o a bordo esse devono essere immediatamente sospese, il liquido sversato deve essere prontamente recuperato e la zona interessata bonificata a cura del personale responsabile. Al fine di attenuare le conseguenze di eventuale sversamento, almeno a bordo ed a terra devono essere predisposte delle "GHIOFFE" per la raccolta di piccoli quantitativi di idrocarburi od olii che potrebbero fuoriuscire dalle tubazioni, dai raccordi e dalle valvole. Gli ombrinali e le altre aperture in coperta della nave, all'altezza del trincarino, devono essere mantenute in posizione di chiusura; la ditta rifornitrice dovrà mettere a disposizione n°01 fusto di 25 litri di liquido disperdente, disinquinante, di tipo approvato, ed un mezzo manuale per la relativa irrorazione;
- s) durante il rifornimento la nave che riceve il bunker, di giorno, deve inalberare la bandiera corrispondente alla lettera "B" del C.I.S., di notte deve accendere sull'albero un fanale a luce rossa visibile per 360°;
- t) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate con sollecitudine ed ordine;
- u) sull'autobotte (cisterna e rimorchio), a conclusione delle operazioni di rifornimento, deve essere ripristinata la chiusura ermetica del passo d'uomo, e la stessa deve immediatamente lasciare l'ambito portuale. Tutte le suddette misure di sicurezza devono essere riportate, a cura della ditta responsabile del rifornimento, su apposito cartello scritto a carattere appariscente e sistemato, in modo ben visibile, nell'area interessata.

ARTICOLO 10

i titolari delle Imprese di rifornimento a mezzo di autobotti, il personale addetto ed i Comandanti dei natanti che bunkerano sono responsabili ognuno per le parti di propria competenza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente CAPO I°.

ARTICOLO 11

tenuto conto dell'eccezionalità, dettata da motivi di sicurezza, con cui possono essere prese in considerazione le richieste di bunkeraggio di cui al presente CAPO I°, nell'ambito portuale di Porticello non saranno consentite operazioni concomitanti di bunkeraggio, a mezzo autocisterna di due navi. Eventuali domande concorrenti, semprechè siano suscettibili di essere esaminate verranno differite in giorni diversi tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione dell'istanza.

CAPO II°

BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI

ARTICOLO 12

l'esercizio degli erogatori fissi di carburanti di categoria "C", o di più categorie ("C" unitamente a "A" o "B"), è subordinato al rilascio delle concessioni, autorizzazione e certificati previsti dalle norme in vigore; in particolare, l'erogatore fisso deve essere collaudato ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, ed in regola con le ispezioni previste dall'art. 49 del Regolamento medesimo.

ARTICOLO 13

nel Circondario Marittimo di Porticello il bunkeraggio a mezzo dei distributori fissi di cui al precedente articolo 6 è consentito nelle sole ore diurne, salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati da codesta Autorità Marittima. L'erogazione deve limitarsi alle sole navi e imbarcazioni in genere con esclusione di rifornimento alle autovetture, agli automezzi e comunque a tutti i mezzi terrestri. Le operazioni di bunkeraggio devono eseguirsi con la scrupolosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza, a cura dei rispettivi preposti:

- a) il tratto di banchina ove è ubicato il distributore deve essere opportunamente recintato/delimitato con idonee transenne, anche in legno, in modo tale che da nessun lato sia possibile l'accesso di automezzi, veicoli in genere e pedoni non autorizzati;
- b) la distribuzione deve avvenire esclusivamente con la nave affiancata in banchina od ormeggiata all'andana e solo dopo che questa abbia arrestato il motore e spento tutte le luci di bordo, le fiamme eventualmente accese, la cucina (con relativa intercettazione del gas), ed i motori elettrici. Comunque, personale deve essere pronto ad eseguire eventuali manovre di emergenza per il disimpegno della stessa dalla banchina del distributore, in caso di necessità. E' assolutamente vietato procedere all'erogazione del carburante con nave a pacchetto su altra unità;
- c) l'erogazione non può essere effettuata a più mezzi contemporaneamente;
- d) l'unità, appena completate le operazioni di bunkeraggio, deve immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso;
- e) il personale addetto al distributore fisso e il personale di bordo non deve assolutamente fumare nè ciò deve essere permesso ad estranei che eventualmente si dovessero avvicinare;
- f) nel corso del rifornimento nessuna persona nè autoveicolo, potrà transitare nell'area ove si effettua il bunkeraggio; parimenti nessun altro natante potrà sostare o transitare nello specchio acque antistante il distributore ad una distanza inferiore a 15 metri dall'unità che bunkera; qualsiasi mezzo stradale non potrà sostare a meno di 10 metri dal distributore quando questi è in esercizio;
- g) a bordo dell'unità non può essere effettuata alcuna operazione di imbarco e sbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, di carico attrezzature, materiali e qualsiasi attività in genere che possa nuocere al sicuro e regolare svolgimento del bunkeraggio;
- h) il rifornimento dovrà essere sospeso in caso di temporali con scariche elettriche atmosferiche;
- i) entro 50 metri dal distributore sono vietati lavori con l'uso della fiamma libera o con strumenti che producono scintille;
- j) il Comandante della nave deve predisporre la presenza dei membri d'equipaggio addetti alla vigilanza antincendio e tenere pronto all'uso i relativi sistemi e impianti di bordo; in particolare gli estintori portatili in dotazione devono trovarsi vicino la valvola di imbarco del

carburante, e se l'unità è asservita da impianto idrico/antincendio questo sia predisposto con manichetta montata e stesa. Sulle unità da diporto, tuttavia, deve rimanere a bordo esclusivamente il conduttore (che sarà responsabile per la propria parte delle operazioni di rifornimento), a meno che trattasi di nave o imbarcazione regolarmente armata e dotata di Carte di Bordo, rispettivamente Ruolo Equipaggio e Ruolino, i cui membri d'equipaggio, appositamente preposti, dovranno essere pronti sull'unità;

- k) gli ombrinali e le altre aperture in coperta all'altezza del trincarino devono essere mantenute in posizione di chiusura;
- l) le operazioni di rifornimento devono avvenire senza spandimento di liquido trasferito. Nel caso che vi siano perdite in banchina, in mare o a bordo, esse devono essere immediatamente sospese, il liquido sversato deve essere prontamente recuperato e la zona interessata bonificata a cura del personale responsabile.

Tutte le suddette misure di sicurezza devono essere riportate, a cura della Ditta responsabile del distributore automatico, su apposito cartello scritto in carattere appariscente e sistemato, in modo ben visibile, nell'area interessata.

ARTICOLO 14

ciascun distributore deve essere inoltre dotato di:

- a) cartelli con la scritta appariscente "VIETATO FUMARE" (almeno due per ogni distributore) ed esposti in maniera ben visibile;
- b) dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e altre eventualmente prescritte dalla Locale Commissione ex art. 48 Regolamento Esecuzione del Codice della Navigazione parte marittima, nonchè n°02 buglioli di sabbia umida e n°01 estintore barellabile presenti in loco;
- c) mezzi idonei "ghiotte" per la raccolta di piccoli quantitativi di combustibile eventualmente usciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole al fine di attenuare le conseguenze di eventuale sversamento, da predisporre, quindi, lungo la linea di manichette, a bordo compreso;
- d) 50 metri di "panne galleggianti" di tipo portuale, e la disponibilità dei mezzi di ausilio alla loro stesura, per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburo, mediante la circuizione dello specchio acqueo ove è ormeggiata l'unità che bunkera e quello prospiciente le colonnine di distribuzione;
- e) n°01 sacco da 25 Kg. di materiale assorbente di tipo approvato e relative attrezzature di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;
- f) 25 litri di liquido disperdente, disinguinante, di tipo approvato e relativo dispositivo di irrorazione, anche manuale;
- g) le attrezzature ed i mezzi antinquinamento, nonchè i prodotti disinguinanti di cui sopra, dovranno essere tenuti a disposizione di questa Autorità Marittima per ogni eventuale esigenza od emergenza di "inquinamento marino" da idrocarburi, o da sostanze liquide nocive di comportamento affine, portuale ed extra portuale, che dovesse verificarsi indipendentemente dalle operazioni di bunkeraggio che interessino il distributore. La presente in armonia con quanto ormai convenzionalmente stabilito, in tema di Cooperazione "Stato-Comparto Industriale", per la "Difesa dell'Ambiente Marino".

ARTICOLO 15

le manichette flessibili di carico devono essere di caratteristiche tali da evitare gomiti, rotture e conseguenti perdite di liquido. Devono essere sempre in perfetta efficienza e non debbono presentare abrasioni e danneggiamenti vari, al riscontro di anomalie devono prontamente essere

sostituite e, se previsto dalle pertinenti norme, essere accompagnate da certificazioni di provenienza e collaudo, nonchè verifica periodica.

ARTICOLO 16

l'ormeggio delle navi in genere, alla banchina antistante i distributori automatici di carburante, è consentito esclusivamente a quelle che devono effettuare operazioni di bunkeraggio, e per il solo tempo strettamente necessario ad eseguire tali operazioni.

ARTICOLO 17

il Titolare del deposito/distributore fisso deve comunicare all'Autorità Marittima, con congruo anticipo, come da fac-simile annesso IV alla presente Ordinanza, l'introduzione del carburante nei serbatoi dei distributori fissi in banchina e verificare che:

- i mezzi antincendio e antinquinamento siano efficienti e pronti all'uso;
- il deposito sia efficiente in ogni sua parte e pronto a ricevere il carburante;
- l'autobotte (motrice più rimorchio), gli annessi ausili e mezzi per il rifornimento siano in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale e sulla costruzione dei serbatoi cisterna;
- il personale dell'autobotte sia abilitato alla speciale conduzione del mezzo e, quindi, perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/infiammabile.

ARTICOLO 18

durante le operazioni di rifornimento del deposito/distributore devono osservarsi altresì, per quanto applicabili, le norme contenute nel precedente CAPO I°. In particolare, per quanto riguarda l'introduzione di gasolio nelle cisterne del distributore insistente nel "piazzale Trizzanò" di Porticello, deve essere assicurata la recinzione della zona, che importerà la temporanea sospensione del traffico veicolare, oltrechè pedonale, nell'area interessata.

ARTICOLO 19

i Titolari dei distributori fissi, il personale addetto ed i Comandanti delle unità che bunkerano o riforniscono benzina sono responsabili ognuno per le parti di propria competenza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente CAPO II°.

CAPO III°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 20

le navi ed i natanti in genere (compresi natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonchè motopescherecci) che effettuano operazioni di bunkeraggio o di rifornimento di benzina, le Società fornitrici del bunker e/o della benzina, i Comandanti delle unità navali di vigilanza appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e chiunque operi in porto o sul demanio marittimo o comunque ne vanga a conoscenza dovrà immediatamente segnalare a questa Autorità Marittima, a mezzo VHF canale 16 o telefono qualsiasi situazione di inquinamento o di minaccia di inquinamento che si verifichi nei porti del Circondario Marittimo di Porticello, la segnalazione dovrà contenere la zona interessata, il tipo di inquinamento e le eventuali azioni intraprese di primo intervento.

ARTICOLO 21

al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di informazione e la responsabilità civile e penale di chi lo ha causato, il Comandante dell'unità ed il titolare dell'autobotte o del distributore fisso hanno l'obbligo di bonificare le acque del mare inquinate e di pulire la banchina.

L'uso dei prodotti disinfettanti (assorbenti - disperdenti) deve essere espressamente assentito dall'Autorità Marittima.

A norma dell'art. 12 della legge 979 del 31.12.1982, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi di urgenza, l'Autorità marittima farà adottare per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure necessarie, comprese quelle di confinamento, contenimento e riduzione dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o Società private con l'impiego di prodotti, attrezzature e mezzi nautici disinfettanti.

ARTICOLO 22

il personale addetto al trasporto di carburante ed alle operazioni di bunkeraggio, sia con autobotti che con distributori fissi, nonché il medesimo che trasporta e rifornisce benzina, deve essere qualificato e conoscere le norme che regolano il servizio (Ordinanze e Regolamenti vari) e quelle di sicurezza di cui 78 e 80 del D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni.

Lo stesso personale non deve allontanarsi dall'autobotte o dal distributore durante il bunkeraggio e/o rifornimento di benzina, bensì deve seguire costantemente le operazioni sorvegliando e ponendo in essere ogni azione preordinata ad evitare che si verifichino perdite pericolose per incendi ed inquinamenti, e nessun estraneo si avvicini all'area recintata. Al verificarsi di un qualsiasi incidente o anomalia deve immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento del carburante.

ARTICOLO 23

richieste di bunkeraggio a mezzo autobotti in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 6 del precedente CAPO I°, comprese quelle navi ai lavori o in allestimento presso gli specchi acquei prospicienti i cantieri navali in concessione, potranno essere esaminate, di volta in volta, ed eventualmente autorizzate, solo previo sopralluogo e parere della già citata Commissione locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.. Analogamente dovrà procedersi per bunkeraggio da autobotti compresi nelle categorie A) e B) del R.D.M. 31.07.1934.

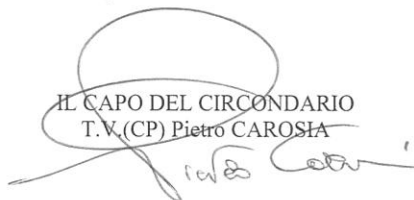
ARTICOLO 24

in nessun caso possono essere effettuati:

- rifornimenti di combustibile, infiammabile e olio lubrificante in fusti o altri recipienti di bordo anche se fissi, che non risultino approvati/omologati, dagli organi preposti, per il detto uso;
- travasi da autobotti o da distributori fissi combustibile, infiammabile ed olio lubrificante in fusti o altri recipienti vari in banchina.

Porticello, 26 AGO. 2003

IL CAPO DEL CIRCONDARIO
T.V.(CP) Pietro CAROSIA



ANNESSO I

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
90010 - Porticello

Oggetto: Richiesta bunkeraggio a mezzo autobotte.-

Il sottoscritto _____, Comandante
del/la M/ _____ di bandiera _____ appoggiato/a
all'Agenzia Marittima/Cooperativa di Pesca

_____ con carico a bordo
_____ ormeggiato/a, o previsto/a ormeggiare, al Molo di
Sopraflutto (Testata),

CHIEDE

di effettuare il bunkeraggio di Tonn. _____ di _____ a mezzo
dell'autobotte _____ della _____ Ditta
_____ di _____ il _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____ giorno

A tal fine dichiara di aver richiesto l'intervento della squadra di vigilanza antincendio del Comando Provinciale dei VV.FF. di Palermo/della Ditta di Servizio Integrativo Antincendio autorizzata ad operare nel Porto di Palermo _____ il giorno _____ alle ore _____ a mezzo _____.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

- che l'equipaggio è in numero sufficiente per garantire un efficace servizio di vigilanza e prevenzione antincendi nonché le esecuzioni di manovre di emergenza, e che lo stesso è particolarmente addestrato all'uso degli impianti e mezzi antincendio;
- che i mezzi antincendio sono perfettamente efficienti e pronti all'uso;
- che è stato adottato ogni accorgimento per evitare lo sversamento in mare del combustibile;
- che saranno osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n°07/2003 del 26.08.2003 di codesto Ufficio Circondariale Marittimo.

Nomina (solo per le navi maggiori) quale supervisore alle operazioni di Bunkeraggio il Sig. _____, imbarcato sulla predetta unità con la qualifica di _____.

Porticello, _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

IL RESPONSABILE
DELLA DITTA RIFORNITRICE

IL CAPO SQUADRA
VIGILANZA ANTINCENDIO

Richiesta avanzata dall'Agenzia Marittima/Cooperativa di Pesca _____
in nome e per conto di _____ il giorno _____ alle ore _____
_____. Da respingere se non controfirmata dal Comandante della nave interessata al
bunkeraggio prima del suo inizio.

Porticello, _____

ANNESSO II

DA COMPILARSI A CURA DEL
RESPONSABILE / RAPPRESENTANTE
LEGALE DELLA DITTA RIFORNITRICE

Il sottoscritto _____, responsabile/rappresentante
legale della Ditta _____ rifornitrice del combustibile richiesto dalla nave
_____.

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità:

che: l'autobotte impiegata nelle operazioni:

- risponde alle modalità costruttive di mantenimento in esercizio richieste dal D.M. 08.08.1980 e successive modificazioni;
- ha effettuato con esito positivo la prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale e la prova di pressatura idraulica con validità sessennale;
- è fornita delle dotazioni antincendio previste dalla normativa di Legge in vigore;
- è caricata con un grado di riempimento superiore all'80% del suo volume totale.

che: le manichette impiegate per le operazioni di rifornimento sono a tenuta stagna.

che: il personale dell'autobotte è abilitato alla condotta speciale del mezzo e, quindi, perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/inflammabile.

che: il combustibile fornito è di categoria "C" con punto di infiammabilità _____ C° /
Tipo _____.

che: saranno osservate tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n°07/2003 del 26.08.2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

Porticello, _____

FIRMA

ANNESSO III

RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTICELLO

Autorizzazione Bunkeraggio a mezzo autobotte n° ____/____

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello;

VISTA: l'istanza del Comandante della nave _____ sottoscritta per la
parte di competenza dal responsabile della Ditta rifornitrice _____
e dal capo squadra Vigilanza Antincendio VV.FF./Ditta _____, Sig.
_____;

A U T O R I Z Z A

il rifornimento di tonn. _____ di _____ il giorno _____ alle ore
_____ alla nave _____ ormeggiata in testata al Molo di
Sopraflutto, con l'osservanza di tutte le condizioni previste dall'Ordinanza n°07/2003 citata in
premessa in aggiunta alle seguenti:

L'inosservanza anche parziale delle suindicate condizioni comporta l'immediata e automatica
decadenza della presente autorizzazione.

L'Amministrazione Marittima si intende manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale
derivante da danni a persone e/o cose causati dalle operazioni di bunkeraggio in questione.

Porticello, _____

IL COMANDANTE

L'ISTANZA E' DA CONSIDERARSI NULLA SE:
NON COMPILATA NELLA PARTE DELLA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA DITTA RIFORNITRICE E DAL CAPO SQUADRA DI VIGILANZA
ANTINCENDIO DEI VV.FF. O DALLA DITTA AUTORIZZATA.
NON CONTROFIRMATA DAL COMANDANTE DELLA NAVE INTERESSATA AL
BUNKERAGGIO PRIMA DEL SUO INIZIO (nel caso di richiesta avanzata dall'Agenzia
Marittima o Cooperativa di Pesca).

ANNESSO IV

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica
90010 – Porticello

Oggetto: Comunicazione di rifornimento di gasolio/benzina nei serbatoi del Distributore Fisso di Carburante della Società _____, gestito dalla Ditta _____, nel porto/approdo di _____.

Il sottoscritto _____, in qualità di responsabile del Distributore Fisso di Carburante in oggetto,

R I F E R I S C E

che in data _____, alle ore _____ circa, è prevista l'operazione di rifornimento di gasolio/benzina per tonnellate _____, ad opera di autobotte (cisterna più rimorchio – o solo cisterna) appartenente alla Società _____, avente una capacità totale di tonn. _____.

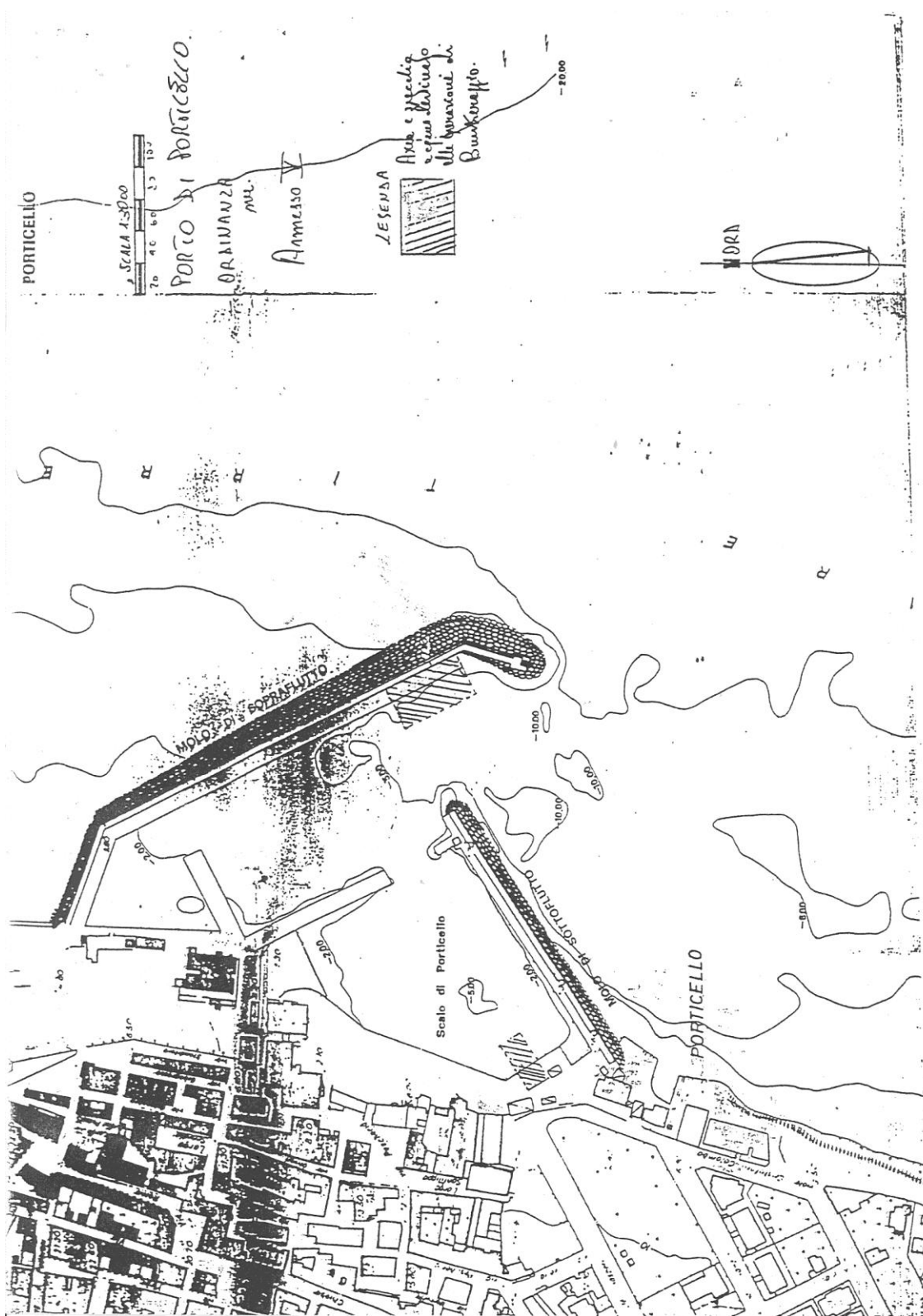
D I C H I A R A

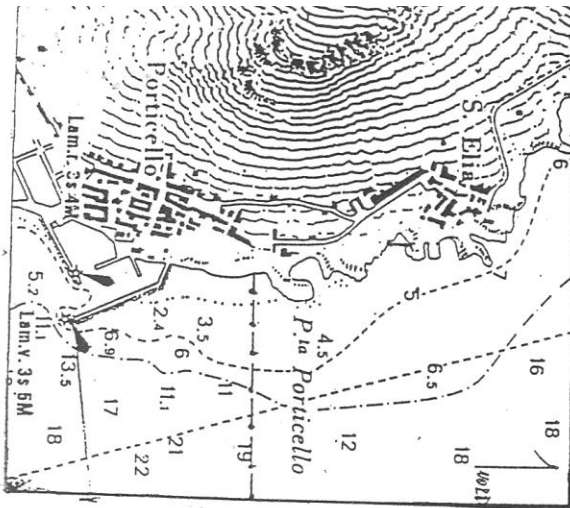
- che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono efficienti e pronti all'uso;
- che il deposito è efficiente in ogni sua parte e pronto a ricevere il carburante;
- che le autobotti, gli annessi ausili e mezzi per il rifornimento sono in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale e sulla costruzione dei serbatoi cisterna;
- che il personale dell'autobotte è abilitato alla condotta speciale del mezzo e, quindi, perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/inflammabile

che saranno osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n°07/2003 del 26.08.2003 di codesto Ufficio Circondariale Marittimo.

Porticello, _____

IL RESPONSABILE





UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTICELLO

APPENDICE A I SANTU

ORDINANZA N. 1

Allegato VI

Scala 1:500

